



COMUNE DI CABIATE
PROVINCIA DI COMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **nove** del mese di **Marzo**, alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Pr.	As.
TAGLIABUE MARIA PIA	X	
SEVESO VIVIANA	X	
COLOMBINI PIER GIORGIO	X	
BOLIS ROSA MARIA	X	
GALLIANI ANDREA	X	
FELLEGGARA GIOVANNI	X	
BONFANTI DANIELE	X	
TRABUIO MAURIZIO	X	
SCALABRIN COSETTA	X	
VILLA ISAIA	X	
GIUSSANI MARTINA	X	
CONTRINO GASPARE	X	
MAURI MARCO	X	
Totale	13	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **MARINO dott. Enzo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la SINDACA dott.ssa **TAGLIABUE Maria Pia** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2023

Udita la discussione come riportata nel verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 09 marzo 2023;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 che stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali;

Visto l'articolo 1, comma 775 della legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197 GU Serie Generale n. 303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43) che ha ulteriormente prorogato l'approvazione del bilancio 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamato il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. "*Decreto Agosto*" che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e i regolamenti e che più precisamente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»*;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756;

Vista la risoluzione del 18 febbraio 2020, n. 1/DF che prevede l'applicazione delle disposizioni previste dai commi 756 e 757 partire dal 2021;

Considerato che nelle more di approvazione del decreto la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo le specifiche tecniche contenute nel D.M. 20 luglio 2021;

Dato atto che l'indirizzo politico dell'attuale maggioranza è di non aumentare l'imposizione fiscale anche per il 2023;

Valutato di confermare l'abbattimento del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e che il comodante possieda, in Italia, un solo altro immobile ad uso abitativo e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ex art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000 e s.m. ed i. dal Responsabile dell'Area Tributi – Commercio, Servizi Demografici, Istruzione, Biblioteca Cultura circa la regolarità tecnica della proposta e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed Informatica circa la regolarità contabile della proposta;

Ritenuto quindi, di dover provvedere in merito;

Con il seguente esito di votazione, reso nei modi e forme di legge:

favorevoli:	n. 09
contrari:	n. 04 (Villa, Contrino, Giussani e Mauri)
astenuiti:	n. 0

D E L I B E R A

- 1) di confermare per l'anno **2023**, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

ALIQUOTE IMU 2023 TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI		Aliquote IMU per mille
1	ALIQUOTA ORDINARIA DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione, non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le seconde pertinenze dell'abitazione principale appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6, C/7	10,30 %
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 - Detrazione 200,00€	6,00‰
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.2 del Regolamento Comunale)	0
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale - abbattimento 50% base imponibile.	6,3‰
5	Immobili di tipo D (esclusi D5) - quota stato	7,6‰
6	Immobili di tipo D (esclusi D5) - quota comune	2,7‰
7	Aree fabbricabili	10,30‰
8	Terreni agricoli esenti (Circolare 9/1993 Ministero Finanze)	0
9	Fabbricati rurali strumentali	1‰

- 2) di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;
- 3) di confermare l'abbattimento del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e che il comodante possieda, in Italia, un solo altro immobile ad uso abitativo e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023 secondo le specifiche tecniche del D.M. 20 luglio 2021;

- 5) di demandare al Responsabile dell'Area Tributi–Commercio, Servizi Demografici, Istruzione, Biblioteca Cultura la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 6) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Cabiato.

Con separata votazione, resa nei modi e forme di legge, dal seguente esito:

favorevoli: n. 09

contrari: n. 04 (Villa, Contrino, Giussani e Mauri)

astenuti: n. 0

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. L.vo 267/2000 e s. m. ed i., attesa l'urgenza di provvedere.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

dott.ssa TAGLIABUE Maria Pia

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

MARINO dott. Enzo

Firmato digitalmente